

REGOLAMENTO DI FONDIMPRESA PER GLI AFFIDAMENTI E LE ESECUZIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE



Sommario

	1	Scopo e campo di applicazione del Regolamento	3
	2	Programmazione degli acquisti	3
	3	Procedure di affidamento	4
	4	Valutazione delle offerte	4
4.1	Esam	e delle offerte da parte di una Commissione giudicatrice	4
4.2	Carat	teristiche e nomina della Commissione	4
	5	Disposizioni transitorie e finali	6
5.1	Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001. Codice etico		6
5.2	Rinvi	o	6
5.3	Entra	ta in vigore	6



1 Scopo e campo di applicazione del Regolamento

Scopo del regolamento è di indicare le fonti della disciplina del processo di approvvigionamento di Fondimpresa, tale che, conformemente a quanto indicato nelle "Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della I. 23 dicembre 2000 n. 388", adottate dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con Circolare n. 1 del 10 aprile 2018, risponda alla normativa vigente in materia, nonché al sistema di organizzazione e controllo del Fondo.

Il Regolamento è stato quindi redatto nel rispetto della seguente normativa:

- D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e suoi Allegati (di seguito, semplicemente "Codice");
- art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Circolare ANPAL Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, n. 1 del 10 aprile 2018 e s.m.i.
- Reg. (UE) 2016/679, recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D.lgs. n. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- D.lgs. n. 24/2023, recante la "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- D.lgs. n. 33/2013, recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- norma UNI EN ISO 9001:2015, il rispetto dei cui requisiti è volto ad assicurare l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali e dei servizi erogati dal Fondo.

2 Programmazione degli acquisti

- 1. Se necessario Fondimpresa adotta il Programma Triennale degli acquisti di lavori, per importi unitari stimati pari o superiori a € 150.000,00 e relativi aggiornamenti annuali, e il Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi, per importi unitari stimati pari o superiori a € 140.000,00 e relativi aggiornamenti annuali, provvedendo ai conseguenti obblighi di comunicazione e pubblicazione disposti dalla normativa vigente.
- 2. Ai sensi dell'art. 37 del Codice, e secondo le modalità e lo schema tipo previsti dall'Allegato I.5 del Codice, i Programmi Triennali degli acquisti di lavori, beni e servizi, con i relativi aggiornamenti, vanno pubblicati sul profilo web di Fondimpresa nella sezione "Fondo trasparente" e presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 23 del Codice, entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio preventivo di Fondimpresa.
- 3. Al fine di procedere alla redazione e/o all'aggiornamento dei suddetti Programmi Triennali degli acquisti di lavori, beni e servizi, l'Unità Gare e Contratti ("UGAC"), in condivisione con la funzione Pianificazione Finanziaria e Controllo di Gestione, raccoglie i fabbisogni di spesa delle singole Aree o Unità di Fondimpresa ed effettua l'analisi delle voci e la definizione delle specifiche tecniche necessarie.
- 4. Terminata la fase di elaborazione, l'UGAC invia i Programmi Triennali degli acquisti di lavori, beni e servizi al Direttore Generale, che li sottopone al Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa ("CdA") per l'approvazione finale.



5. Il CdA approva con delibera il Programma Triennale degli acquisti di lavori e/o il Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi e dà mandato al Responsabile dell'UGAC di provvedere alle necessarie comunicazioni e pubblicazioni dei documenti così come previsto dalla normativa vigente.

3 Procedure di affidamento

1. I ruoli e le responsabilità, le modalità di richiesta del fabbisogno interno, la disciplina autorizzativa di spesa, l'individuazione della procedura di affidamento, le modalità di selezione degli operatori economici da consultare o da invitare, la definizione dei criteri di verifica del possesso dei requisiti, la disciplina di aggiudicazione e di perfezionamento del rapporto contrattuale, il monitoraggio e la verifica della regolare esecuzione, il presidio degli adempimenti sulla protezione dei dati personali e la modellistica interna adottata sono regolate dalle procedure interne di Fondimpresa.

4 Valutazione delle offerte

4.1 Esame delle offerte da parte di una Commissione giudicatrice

- 1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
- 2. La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 3. La Commissione giudicatrice, organo collegiale deputato all'esercizio della discrezionalità tecnica, finalizzata alla valutazione dell'offerta qualitativa migliore ai fini dell'aggiudicazione della gara, svolge le seguenti attività:
 - prende atto dei criteri valutativi formulati negli atti di gara;
 - esamina le offerte tecniche;
 - attribuisce i relativi punteggi;
 - formula la proposta di aggiudicazione.
- 4. In caso di anomalia, su richiesta del RUP, la Commissione svolge anche attività di supporto per la verifica.
- 5. I criteri di valutazione rappresentano gli elementi in relazione ai quali la Commissione deve procedere alla valutazione delle offerte tecniche. Per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nelle proprie valutazioni, la Commissione utilizza esclusivamente i criteri/subcriteri e i pesi/sottopesi previsti negli atti di gara, esclusa qualsivoglia facoltà di introdurne di nuovi o di fissare criteri motivazionali non previsti.
- 6. I criteri motivazionali, invece, costituiscono le modalità logico-argomentative attraverso le quali la Commissione effettua la valutazione e attribuisce il relativo punteggio.

4.2 Caratteristiche e nomina della Commissione

- 1. La Commissione deve essere composta da un numero dispari di commissari (in numero massimo di cinque) e può lavorare a distanza con mezzi telematici che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
- 2. Per le caratteristiche proprie, la Commissione giudicatrice si configura quale organo collegiale, straordinario, temporaneo e perfetto.
- 3. I componenti devono essere sufficientemente e adeguatamente qualificati, nonché esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Devono, altresì, possedere requisiti di moralità e professionalità.
- 4. Fondimpresa potrà utilizzare soggetti esterni, in assenza di personale interno qualificato e competente in relazione all'oggetto dell'appalto e, in particolare, all'oggetto della valutazione. La



professionalità/competenza tecnica è rapportata necessariamente alla complessità dell'appalto e agli elementi dell'offerta posti in valutazione.

- 5. Ai fini dell'individuazione dei componenti della Commissione, il DG ovvero il CdA, su proposta del RUP e avvalendosi del supporto del Responsabile dell'Unità Risorse Umane di Fondimpresa, individua i dipendenti in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnica connessi all'oggetto dell'appalto di cui trattasi e successivamente alla scadenza del termine fissato dalla documentazione di gara per l'acquisizione delle offerte, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento, nomina i soggetti a cui conferire l'incarico di componente della Commissione.
- 6. Fondimpresa, ai sensi della normativa vigente, pubblica l'atto di nomina della Commissione nonché i curricula dei suoi componenti e le dichiarazioni di incompatibilità e assenza di conflitti di interesse al ruolo di Commissario sul proprio sito internet aziendale e all'interno delle eventuali ulteriori banche dati indicate dalla normativa vigente.
- 7. Nel caso di impedimento di uno o più membri effettivi si procede con la sua/loro sostituzione con uno o più membri supplenti (sostituti), allo scopo di consentire che le attività della Commissione procedano con continuità e tempestività.
- 8. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.
- 9. Ai componenti dipendenti di Fondimpresa viene corrisposto un elemento di premialità economica secondo i seguenti parametri:
 - a) per procedure d'importo complessivo fino ad euro 139.999,99, IVA esclusa: compenso lordo per commissario pari allo 0,1% dell'importo complessivo di procedura, moltiplicato per il numero delle offerte presentate, per un minimo riconosciuto lordo di € 250,00 e fino ad un massimo riconosciuto lordo di € 750,00 per commissario;
 - b) per procedure d'importo complessivo da euro 140.000,00, IVA esclusa, ad euro 749.999,99, IVA esclusa: compenso lordo per commissario pari ad € 750,00, oltre allo 0,1% dell'importo complessivo di procedura moltiplicato per il numero delle offerte presentate, fino ad un massimo riconosciuto lordo di € 1.500,00 per commissario;
 - c) per procedure d'importo complessivo da euro 750.000,00, IVA esclusa, ad euro 2.999.999,99, IVA esclusa: compenso lordo per commissario pari ad € 1.500,00, oltre allo 0,05% dell'importo complessivo di procedura moltiplicato per il numero delle offerte presentate, fino ad un massimo riconosciuto lordo di € 4.500,00 per commissario;
 - d) per procedure d'importo complessivo pari o superiori ad euro 3.000.000,00, IVA esclusa: compenso lordo per commissario pari ad € 4.500,00, oltre allo 0,05% dell'importo complessivo di procedura moltiplicato per il numero delle offerte presentate, fino ad un massimo riconosciuto lordo di € 7.500,00 per commissario.
- 10. Ai componenti esterni delle Commissioni giudicatrici viene corrisposto un compenso determinato secondo i seguenti parametri:
 - A. per procedure d'importo complessivo fino ad euro 139.999,99, IVA esclusa: compenso lordo per commissario pari allo 0,1% dell'importo complessivo di procedura, moltiplicato per il numero delle offerte presentate, per un minimo riconosciuto lordo di € 500,00 fino ad un massimo riconosciuto lordo di € 1.500,00 per commissario;
 - B. per procedure d'importo complessivo da euro 140.000,00, IVA esclusa, ad euro 749.999,99, IVA esclusa: compenso lordo per commissario pari ad € 1.500,00 oltre allo 0,1% dell'importo complessivo di procedura moltiplicato per il numero delle offerte presentate, fino ad un massimo riconosciuto lordo di € 3.000,00 per commissario;
 - C. per procedure d'importo complessivo da euro 750.000,00, IVA esclusa, ad euro 2.999.999,99, IVA esclusa: compenso lordo per commissario pari ad € 3.000,00 oltre allo 0,05% dell'importo complessivo di procedura moltiplicato per il numero delle offerte presentate, fino ad un massimo riconosciuto lordo di € 9.000,00 per commissario;



- D. per procedure d'importo complessivo pari o superiore ad euro 3.000.000,00, IVA esclusa: compenso lordo per commissario pari ad € 9.000,00 oltre allo 0,05% dell'importo complessivo di procedura moltiplicato per il numero delle offerte presentate, fino ad un massimo riconosciuto lordo di € 15.000,00 per commissario.
- 11. Agli importi precedentemente determinati ai precedenti commi 9 e 10 si applica una maggiorazione del 20% al componente col ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice.
- 12. Agli importi precedentemente determinati ai precedenti commi 9, 10 e 11 è riconosciuta una maggiorazione fino ad un massimo del 50% complessivo nei seguenti casi e secondo i seguenti parametri.
 - Procedure particolarmente complesse sotto il profilo merceologico e/o tecnico e/o tecnologico per quanto concerne la natura delle forniture, del servizio, del lavoro: maggiorazione fino al 25%.
 - ii. Prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze: maggiorazione fino al 20%.
 - iii. Affidamenti caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi innovativi: maggiorazione fino al 15%.
 - iv. Procedure con un numero di offerte presentate superiore al numero di 10: maggiorazione fino al 10%.
- 13. La nomina dei componenti della Commissione e il relativo riconoscimento della premialità/compenso sono disposti con determina del Direttore Generale di Fondimpresa.
- 14. Con riferimento ai precedenti commi è facoltà del DG rideterminare, motivando, in diminuzione o in aumento gli importi come stabiliti nel presente articolo.

5 Disposizioni transitorie e finali

5.1 Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001. Codice etico

1. Nello svolgimento delle procedure disciplinate dal presente Regolamento e nell'esecuzione dei relativi rapporti contrattuali, gli operatori economici devono uniformarsi ai principi, ai doveri e alle previsioni contenuti nel Modello organizzativo, gestionale e di controllo adottato da Fondimpresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nonché nel Codice etico ad esso allegato.

5.2 Rinvio

- 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trova applicazione la normativa vigente in materia di contratti pubblici di appalto nonché quella relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, nei limiti in cui siano compatibili con la natura di Fondimpresa.
- 2. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione solo in quanto compatibili con la normativa vigente al momento di indizione di ciascuna procedura di affidamento e devono intendersi automaticamente abrogate se superate da sopravvenienze normative o regolamentari.

5.3 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa e trova applicazione alle procedure di affidamento indette dal 1° luglio 2024.